



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione Generale:

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio:

Servizio pesca e acquacoltura

Settore:

Indirizzo:

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:

070 606 7034

Fax:

Email:

agr.pesca@regione.sardegna.it;

Responsabile del procedimento:

Marina Campolmi 070/6062767;
mcampolmi@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Il Direttore Generale

Responsabile del provvedimento finale:

Direttore del Servizio Pesca

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP:

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Indirizzo:

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:

070/6067034

Fax:

Email:

agr.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione

Titolo:

AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA DEL CORALLO

Sottotitolo:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Cosa è?

La pesca del corallo nelle acque del mare territoriale della Sardegna può essere esercitata dai pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione regionale, equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della piccozza, a profondità non inferiori a 50 metri.

Annualmente l'Assessore regionale dell'Agricoltura, con proprio decreto, determina:

- a) la durata del periodo di pesca;
- b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
- c) le zone nelle quali la pesca può essere esercitata;
- d) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
- e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel decreto viene, inoltre, indicato il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

Per quanto riguarda l'annualità 2023, la pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati dal 1 maggio al 30 settembre; il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere concesse è di 18.

Gli interessati devono richiedere l'autorizzazione regionale all'Assessorato dell'Agricoltura.

Valutati i requisiti dei richiedenti, l'Assessorato procede all'istruttoria. L'autorizzazione viene concessa con provvedimento del direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura. Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero delle autorizzazioni previste si procede ad una scelta secondo i seguenti criteri:

1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo sarà data priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

Il pescatore dovrà far pervenire al Servizio Pesca e Acquacoltura caricandola sul Sistema SUS la ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione entro il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accettazione della domanda.

4. Informazioni principali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Chi può presentare la domanda?:

I pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo in più di un'annualità nell'ultimo decennio, ovvero nel periodo dal 2012 al 2022.

2. Pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale o da un'Autorità nazionale i quali:

- siano in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea
- da valutarsi congiuntamente al requisito di idoneità fisica - come di seguito indicato:
- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei

o

- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti,

ovvero

- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n.845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione

ovvero

- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore,

e

- possano dimostrare di aver esercitato in almeno un'annualità dal 2013 al 2022 la pesca del corallo:

1. in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra Autorità pubblica nazionale accompagnata dalla documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona nel territorio italiano;

2. in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorità estera, accompagnata dalla documentazione/attestazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona.

Ulteriori requisiti (i richiedenti di cui ai punti 1 e 2 devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti):

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo; L'idoneità deve sussistere al momento della presentazione delle domande e permanere per l'intera stagione di pesca. Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2023;
- iscrizione nel Registro dei pescatori marittimi professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 9/1979.

Cosa serve per poter partecipare?:

autorizzazione alla pesca del corallo rilasciata dalla Regione Sardegna in più di un'annualità nell'ultimo decennio, (ovvero nel periodo dal 2012 al 2022)

oppure

b) autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale o da un'Autorità nazionale unitamente ad almeno un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea tra quelli di seguito indicati:

- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o

- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti,

o

- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione

o

- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore

IDONEITA' FISICA

idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo; L'idoneità deve sussistere al momento della presentazione delle domande e permanere per l'intera stagione di pesca. Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2023

ULTERIORI REQUISITI

- iscrizione nel Registro dei pescatori marittimi professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 9/1979



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Termini per la presentazione:

L'istanza di autorizzazione, in bollo, deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS), nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it, entro e non oltre il giorno 25 aprile 2023.

Termini di conclusione del procedimento:

30 giorni

Documentazione:

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti (se necessario);
- documentazione comprovante il requisito di anzianità (se necessario);

e inoltre:

- dichiarazione dell'impresa di pesca per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso e l'adesione al programma di monitoraggio scientifico di osservazione a bordo (allegato B al Decreto n.1356/DecA/21 del 14/04/2023);
- certificato medico di idoneità rilasciata a partire dal 1 gennaio 2023;

Costo:

- 2 marche da bollo, una per la domanda e una per l'autorizzazione compilando il modulo per la dichiarazione di assolvimento della marca da bollo
 - versamento della tassa annuale di 516,50 euro da effettuare solo in seguito all'accoglimento dell'istanza e la pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili, tramite il sistema Pagamenti Online Regione Sardegna (pagoPASardegna);
- L'accesso al servizio è garantito dal collegamento al sito web pagamenti.regione.sardegna.it

Note:

Il titolare dell'autorizzazione dovrà compilare il giornale di pesca del corallo rosso, tenuto a bordo dei natanti di appoggio, sul quale egli dovrà riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato, la quantità, aggiungendo notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco, il numero di colonie, il diametro basale.

Il giornale di pesca del corallo verrà consegnato al titolare con la richiesta autorizzazione e dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979. Pertanto:

a) il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi della Sardegna.

b) il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:

- l'osservanza delle prescrizioni del D.L.gs 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche.
- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:

I) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 81/2008;

II) il D. lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;

III) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;

IV) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.

V) Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successive modifiche intervenute.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

5. Dove rivolgersi

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio pesca e acquacoltura

Referenti Marina Campolmi email: mcampolmi@regione.sardegna.it telefono: 070 606 2767 - Annalisa Porcu email: annporcu@regione.sardegna.it telefono: 070 606 6782

Indirizzo

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Fax

070/6062516

Indirizzi e-mail

agricoltura@pec.regione.sardegna.it -
agr.pesca@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento

(previo appuntamento telefonico): Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17

6. Classificazione

Temi:

agricoltura allevamento

Profili:

cittadini imprese professionisti

Categorie:

autorizzazioni

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
Regolamento UE	che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero	2021/90 DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2021	Scarica
- Legge Regionale	Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.	n. 1 del 7/01/1977 Art.14	Apri
- Legge Regionale	Regolamentazione della pesca del corallo	n. 59 del 5/7/1979	Apri
- Legge Regionale	Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente "Regolamentazione della pesca del corallo".	n. 23 del 30/5/1989	Apri
Deliberazione	Regolamentazione della pesca del corallo rosso per l'anno 2021. Direttive. L.R. n.59 /1979 - Allegati 1 (Sintesi delle risultanze scientifiche) e 2 (Direttive)	N. 7/19 DEL 26.02.2021	Apri



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura	Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2021 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.	del 24 marzo 2021, n. 936/DecA/15	Scarica
Determinazione	Approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo rosso nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2021.	n. 280/9534 del 17/05/2021	Apri
Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale	Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2022 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna	del 13 aprile 2022, n. 1095DecA/22	Apri

8. Modulistica

9. Allegati

Nome file	Descrizione	Link
Manuale Utente_Autorizzazione alla pesca del corallo	Manuale Utente per la presentazione della Richiesta di Autorizzazione alla pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna	Scarica
Manuale Utente_Gestione Delega	Manuale utente per la gestione della Delega	Scarica
https://www.politicheagricole.it/fl ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13464	Link Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	Scarica
PIANO NAZIONALE GESTIONE CORALLO ROSSO VIGENTE	Piano Nazionale Gestione Corallo Rosso	Scarica
dichiarazione_assolvimento_imposta_bollo	Modulo per la dichiarazione di assolvimento della marca da bollo	Scarica
-	Allegato A - Zone Protette	Scarica
-	Allegato B (dichiarazione impresa)	Scarica
-	Allegato C (modello giornale di pesca corallo rosso)	Scarica
-	Allegato D (linee guida tracciabilità)	Scarica
-	Allegato E (documento prelievo corallo rosso)	Scarica
-	Decreto n.1356 DecA 21 del 14.04.2023	Scarica
-	Informativa sul trattamento dei dati personali	Scarica

10. FAQ

Domanda	Risposta
Come presento la domanda?	Gentile utente per presentare la domanda è necessario cliccare sul tasto "nuova richiesta" presente al seguente link: link
Quali costi devo sostenere?	2 marche da bollo, una per la domanda e una per l'autorizzazione; - versamento della tassa annuale di 1000 euro da effettuare tramite il sistema online Pagamenti Online Regione Sardegna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Domanda	Risposta
Quale documentazione devo presentare?	<ul style="list-style-type: none">•autorizzazione alla pesca del corallo rilasciata dalla Regione Sardegna in più di un'annualità nell'ultimo decennio, (ovvero nel periodo dal dal 2011 al 2020).•oppure•autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale o da un'Autorità nazionale unitamente ad almeno un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea tra quelli di seguito indicati:•diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o•attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti,•oppure•attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione•oppure•servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei•Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore •IDONEITA' FISICA•idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo; L'idoneità deve sussistere al momento della presentazione delle domande e permanere per l'intera giornata di pesca. Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2021 •ULTERIORI REQUISITI•iscrizione nel Registro dei pescatori marittimi professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;•non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 9/1979
Ho bisogno di ulteriori informazioni, a chi posso rivolgermi?	<p>Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale Servizio pesca e acquacoltura Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it e-mail: agr.pesca@regione.sardegna.it Fax: 070/6062516</p> <p>Referenti: Marina Campolmiemail: mcampolmi@regione.sardegna.it telefono: 070 606 2767 Annalisa Porcuemail: annporcu@regione.sardegna.ittelefono: 070 606 6782 Fiodor Melisemail: fimelis@regione.sardegna.ittelefono: 070 606 6275</p> <p>Orari di ricevimento (previo appuntamento telefonico): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13; martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17</p>
Dove posso trovare il manuale per la compilazione del procedimento?	<p>Il manuale per la compilazione è presente nella sezione "Documenti utili" della scheda del procedimento consultabile al seguente indirizzo: link</p>